

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Legge di Stabilità/1. I limiti comunitari all'introduzione di un'aliquota ad hoc per prestazioni socio-sanitarie

# Sull'Iva al 5% l'ipoteca della Ue

Scelte vincolate anche se si attende una direttiva che faciliterà gli interventi



Benedetto Santacrose

L'introduzione dell'aliquota del 5% per le prestazioni socio sanitarie pone ulteriormente all'attenzione di tutti il problema dei limiti che incontra lo Stato italiano (come d'altronde tutti gli Stati membri dell'Ue) nel prevedere nuove aliquote ridotte ovvero di disporre in modo selettivo delle stesse per applicarle a beni e servizi non predefiniti in ambito unionale.

In effetti, in materia di aliquote la norma comunitaria è molto chiara: gli Stati membri applicano: una aliquota

normale (o ordinaria) identica per cessioni e prestazioni di servizi (articolo 96, Direttiva 2006/112 e cioè la direttiva Iva); una o al massimo due aliquote ridotte (articolo 98). Per la prima è previsto un limite inferiore del 15%, mentre non è contemplato un tetto massimo, per cui ciascuno Stato può liberamente disporre in merito (attualmente l'aliquota massima applicata è quella dell'Ungheria 27%).

Diverso è il discorso per le aliquote ridotte che sottostanno sia ad un vincolo in termini numerici, infatti non se ne possono prevedere più di due; sia ad un vincolo di valore minimo, in quanto non possono essere inferiori al 5%, che ad un vincolo d'ordine merceologico, siccome possono applicarsi solo alle categorie di beni e servizi specificamente elen-

cati nell'allegato III della direttiva Iva.

Pertanto, da quello che si è detto deriva che le aliquote Iva possono essere al massimo tre di cui una ordinaria, minimo del 15% ma senza limite superiore e (eventualmente) una o due ridotte applicabili, a loro volta, entro i suddetti limiti in valore e merceologici. Quindi, il passaggio di un bene/servizio da un'aliquota ridotta all'aliquota normale è sempre consentito mentre il viceversa è possibile ma solo se un certo bene/servizio è contenuto nella tassativa elencazione di cui al citato allegato III della direttiva.

A dire il vero sul piano di valore esistono deroghe applicate dai singoli Stati membri di aliquote super-ridotte (vale a dire inferiori al 5%). Queste deroghe derivano dalla «clausola di standstill»

di cui all'articolo 113 della direttiva Iva che ha concesso agli Stati membri che il 1° gennaio 1991 applicavano aliquote ridotte inferiori al minimo, di continuare ad adottarle ma solo con riferimento ai beni e servizi che a quella data già ne beneficiavano, con preclusione dunque di estendere detta agevolazione a ulteriori categorie di cessioni o prestazioni. Questa è la situazione in cui si trova l'Italia in quanto riguarda l'aliquota del 4% in cui sono comprese una serie di operazioni già con aliquote super-ridotte prima del 1° gennaio 1991.

Sotto questo profilo si evidenzia che la Corte di Giustizia (sentenza C-119/11) ha chiarito che se un bene/servizio viene portato a un livello di aliquota superiore a quella super-ridotta perde la possibilità di essere nuova-

mente ricompreso nell'efficacia della «clausola di standstill» degli Stati membri (previste direttamente negli articoli da 1 a 130) possono applicarle ulteriori aliquote ridotte aliquote cosiddette «parcheggio».

Con riferimento alla situazione italiana è chiaro che le ultime decisioni che sono prese nella legge di Stabilità del 2015 e che si stanno prendendo nell'ambito della legge di stabilità del 2016 non appaiono del tutto in linea con i canoni europei e possono esporre l'Italia a specifiche procedure di infrazioni. Sulle aliquote ridotte, però, si attende a breve l'approvazione di una direttiva che probabilmente dovrebbe lasciare agli Stati membri maggiori libertà di azione.

Diritto societario. Ma la nuova normativa non prevede sgravi

# Arriva la società «benefit»: guarderà oltre gli utili

Angelo Busani

È imminente l'introduzione nel nostro ordinamento delle cosiddette «società benefit» (con acronimo «SB»): si tratta della normativa, che sarà probabilmente contenuta nella legge di Stabilità, in base alla quale tutte le tipologie di società (società di persone, società di capitali, cooperative) potranno prevedere nel proprio oggetto sociale che la società, oltre allo scopo di distribuire gli utili ai suoi soci, possa perseguire «una o più finalità di beneficio comune» operando «in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse».

Questa nuova normativa pare prefigurata a permettere a quelle società che intendano ad essa conformarsi, di aggiungere alla propria denominazione l'appellativo «benefit» così da rendere noto al mercato (e, in particolare, al contesto in cui esse operano e ai loro stakeholders), con una informazione chiara, precisa, univoca e legalmente riconosciuta, che la società stessa, oltre allo scopo di dividere negli utili, persegue finalità ulteriori, non dettate dal proprio egoistico profitto, ma, appunto, altruistiche. Occorre notare che la disciplina in questione non prevede per queste società alcun particolare vantaggio (come benefici fiscali, sgravi contributivi, agevolazioni finanziarie, eccetera).

I tratti caratteristici del «beneficio comune» che la nuova normativa prefigura vengono definiti, dal progetto legislativo in esame, in modo francamente assai poco chiaro: si tratta infatti del «perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica» della società benefit, «di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli

effetti negativi» a vantaggio di determinati soggetti. Costoro, a loro volta, sono individuati (con espressioni altrettanto non facilmente comprensibili), quali «altri portatori di interesse»: si tratterebbe del soggetto o dei gruppi di soggetti che siano coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività della società, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile. Tutto quanto precede sarebbe da valutarsi mediante «standard di valutazione esterni» in base a specifiche «aree di valutazione».

La progettata normativa non prevede deroghe espresse alla disciplina del diritto societario disposta dal codice e da altre leggi, ma si limita a introdurre requisiti ulteriori che la società benefit dovrebbe rispettare in tema di organizzazione statutaria, di governance e di pubblicità.

Si richiede, infatti, che le finalità benefit siano espressamente

previste nello statuto della società (e quindi sottoposte ai medesimi vincoli di modificabilità propri dei patti sociali) e che siano individuati, sempre a livello statutario, il soggetto o i soggetti responsabili cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento suddette finalità benefit, con la conseguenza che tali soggetti saranno personalmente e professionalmente responsabili del rispetto delle regole imposte, alla stregua delle norme dettate dal codice per gli amministratori della società.

A livello pubblicitario, oltre alla possibilità di inserire la dizione «società benefit» a latere della denominazione sociale, dovrà essere annualmente predisposta, in occasione del bilancio d'esercizio, una relazione concernente il perseguimento del «beneficio comune», dalla quale emergano, in primo luogo, taluni dati «storici» (ossia la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni intraprese, nonché la valutazione dell'impatto generato); e, in secondo luogo, dei dati «prognostici», ossia una descrizione dei nuovi obiettivi che la società si pone. Tale relazione dovrà essere pubblicata sul sito internet della società, affinché tutti ne possano prendere conoscenza, con la possibilità di oscurare eventuali dati sensibili.

A tutela di una corretta informazione del mercato viene infine previsto che la «società benefit» soggiaccia alle regole dettate in tema di pubblicità ingannevole (dlgs. 145/2007); e si ribadisce che essa è vincolata al rispetto del codice del consumo (dlgs 206/2005). Sul corretto adempimento di tali obblighi viene prefigurato un preciso dovere di vigilanza in capo all'autorità garante della Concorrenza e del mercato.



Società benefit

La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» («SB») e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi

Il quadro. La direttiva 2006/112 stabilisce i tetti ma nella pratica i Paesi applicano regole diverse di politica fiscale

# In Europa una Babele di misure

Raffaele Rizzardi

La tabella delle aliquote Iva nella Ue assomiglia al vestito di Arlecchino. L'articolo 98, paragrafo 2 della direttiva 2006/112/Ce parla di aliquota ordinaria e di una due aliquote ridotte. Troviamo peraltro, al 1° settembre 2015, Paesi come l'Irlanda con addirittura cinque aliquote. Alle tre previste a regime si aggiunge un'aliquota super-ridotta (cioè inferiore al 5%), oltre ad una «di parcheggio», che avevamo in Italia per non pochi prodotti al

12% poi passati ad aliquota ordinaria.

Le peculiarità di ogni Paese esistono in primo luogo con l'aliquota ordinaria, che va dal 15% del Lussemburgo al 27% dell'Ungheria.

In questo contesto nessuno riesce ad applicare la regola base, presente sin dalle direttive storiche, secondo cui le aliquote minori non dovrebbero essere così ridotte da impedire la detrazione di tutta l'imposta sugli acquisti, evitando così la costanza delle situazioni di

credito - e di conseguente rimborso - per chi vende i non pochi prodotti tipicamente presenti nel settore alimentare. Come pure la diversità di aliquote non consentirà mai l'applicazione del regime definitivo dell'Iva.

Questa remora è di tutta evidenza: chi spedisce merce dall'Alto Adige alla Sicilia o viceversa non ha problemi, ma chi manda dei prodotti dall'Alto Adige al Tirolo o alla Baviera deve affrontare le complessità del sistema di scambi intraco-

munitari. La fissazione della percentuale di questa imposta è solo un segmento della politica fiscale generale. Esiste infatti una correlazione tra il livello delle imposte sui consumi (tale è l'Iva) e di quelle sul reddito. Chi tassa di più i consumi può ridurre l'imposizione sul reddito, ed in tal modo attua anche una politica sostanzialmente protettiva della propria economia.

Queste riflessioni trovano origine dall'ipotesi, avanzata nell'ambito della legge di Stabilità

2016, di introdurre l'aliquota 5% per le prestazioni socio-sanitarie delle cooperative sociali. Teoricamente è compatibile con la direttiva, per i motivi detti all'inizio. Peraltro nessuno degli altri quattro Paesi che continua ad avere una aliquota super-ridotta ha la minor aliquota ridotta ordinaria con la differenza di un solo punto, in quanto andiamo dal 3,4% al 6% di scostamento. Non ha poi molto senso avere una delle possibili due aliquote ridotte con la presenza di una sola voce. E la vicinanza con il 4% fa correre il rischio del passaggio di questa aliquota alla nuova ridotta «ordinaria» del 5%.

Cassazione/1. I giudici di legittimità riconoscono l'accatastamento degli impianti in categoria «D»

# L'antenna dei cellulari paga Ici e Imu

Pasquale Mirto

Le antenne di telefonia mobile sono da accatastare in categoria D e quindi sono soggette a Ici e Imu. È questa l'importante conclusione cui è pervenuta la Corte di cassazione con la sentenza n. 24026 depositata ieri che ha visto vincere il comune ricorrente assistito dall'Anutel.

La sentenza è importante perché, da un lato, conferma l'applicazione di principi già utilizzati in casi simili, quali gli impianti eolici, e, dall'altro lato, interviene a ridosso di pronunce di merito che non sembrano far tesoro della funzione nomofilattica della Corte. È emblematico che per un caso identico, relativo a un'antenna telefonica posseduta dallo stesso contribuente oggetto della sentenza di Cassazione, la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza n. 425 depositata il 9 novembre 2015 abbia ritenuto che l'antenna vada accatastata in categoria E.

La Cassazione conferma l'operato del catasto, che già con circo-

lare 16 maggio 2006, n. 4 si era occupata in modo dettagliato dell'accatastamento delle antenne della telefonia mobile, distinguendo il caso delle antenne installate su edifici esistenti da quello su aree di terreno all'uso destinato.

Nel primo caso si tratta di antenne ancorate ai muri o sostenute

### IL PROBLEMA

Nonostante i precedenti della Corte e le indicazioni del Territorio, alcune sentenze di merito hanno deciso in senso contrario

te da piccoli tralicci e dai relativi impianti elettrici ed elettronici. Se le apparecchiature elettroniche sono custodite nell'ambito di località esistenti, allora, ad avviso dell'Agenzia, non si configura un obbligo di accatastamento. Se, invece, le apparecchiature elettroniche vengono ospitate in

specifiche aree e locali, preesistenti o di nuova costruzione, i manufatti devono essere dichiarati in catasto o in forma autonoma o come variazione della preesistente unità immobiliare.

Nel caso invece, come quello analizzato dalla Cassazione, di antenne collocate in un'area di terreno, di solito recintata, all'interno della quale è installato un traliccio cui sono fissate le antenne, sussiste l'obbligo di procedere all'accatastamento.

Le indicazioni dell'agenzia del Territorio non sono state però integralmente recepite da parte della giurisprudenza di merito che ha continuato a ritenere corretto l'accatastamento in categoria E in ragione di una supposta preordinazione a un'esigenza pubblica svolta dalle antenne. Motivazioni queste che erano state già escluse con riferimento agli impianti eolici (Cassazione n. 4030/2012; n. 4498/2012; n. 1979/2015), in quanto ininfluenti

ai fini di un corretto accatastamento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del D.l. n. 262/2006, il quale prevede che nella categoria catastale E non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale. Ad avviso della Corte, la norma stabilisce una sorta di intrinseca incompatibilità tra la destinazione ad uso commerciale o industriale di un immobile e la possibile classificabilità in categoria E.

Peraltro, la Corte aveva già scrutinato la natura dell'antenna di telefonia nella sentenza n. 25837/2008, osservando che «il traliccio in questione ed annessa cabina, alla stregua dall'art. 873 c.c. e della consolidata giurisprudenza di questa Corte, 7285/05-12045/02-2228/01, debbono considerarsi a tutti gli effetti costruzioni: ossia opere aventi caratteri di solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo».

Cassazione/2. Solo la verifica della presenza del destinatario nel territorio di residenza «salva» l'atto

# Ricerca nell'intero Comune per la notifica della cartella

Ferruccio Bogetti  
Gianni Rota

Il notificatore deve sempre verificare la presenza del destinatario sia all'indirizzo dove è stata richiesta la notifica sia nell'intero Comune. Infatti egli deve sempre verificare quanto già risulta dai registri pubblici. Poi non è sufficiente attestare sulla relata «conosciuto sui citofoni» per fare presumere lo svolgimento di ricerche in grado di individuare il destinatario come «conosciuto in loco». Infine la relata di notifica non ha valore di fede privilegiata per i meri giudizi formulati senza indicare i fatti su cui si fonda. Così la Cassazione n. 24082-15 (Pres. Cicala, Rel. Cosentino) depositata ieri.

Grazie alla notifica di un'inti-

mazione di pagamento, un uomo apprende dell'avvenuta notifica di una cartella effettuata tempo prima dal concessionario. Egli contesta in Ctp il debito tributario in quanto non gli è mai stata precedentemente notificata la cartella.

Nello specifico la relata lo indica come soggetto sconosciuto presso la sua residenza anagrafica, senza che questa annotazione provi l'effettivo svolgimento di ricerche idonee per in-

### IL PRINCIPIO

Per la Corte non è sufficiente attestare sulla relata «sconosciuto sul citofono» per dimostrarne l'irreperibilità

dividuare la sua effettiva residenza che in quel momento era stata appena trasferita.

Ma per il concessionario la relata compilata in base al tentativo di notifica basta per attestare validamente la sua irreperibilità assoluta, in quanto non risulta il suo nominativo sul citofono presso l'indirizzo ancora indicato sul registro anagrafico.

Il giudice di primo grado accoglie la tesi del contribuente e il concessionario si rivolge così in appello, dove il giudice, in riforma della sentenza opposta, sancisce invece la validità della notifica. Ma la Cassazione accoglie per contro il ricorso dell'uomo per i seguenti motivi: il tentativo di notifica presso la residenza anagrafica per attestare l'irreperibilità assoluta del de-

stinatario ai sensi dell'articolo 60, lett. e), Dpr 600/73, non basta, perché anche se è ignoto il nuovo indirizzo del destinatario è compito del notificante verificare la presenza del destinatario sia all'indirizzo dove è stata richiesta la notifica che nell'intero comune; la relata «sconosciuto sui citofoni» non basta per fare presumere l'effettuazione di ricerche al fine di indicare il destinatario come «sconosciuto in loco», perché l'acquisizione di notizie e/o effettuazione di ricerche, pur non essendo regolata da alcuna norma, deve essere compiuta per giustificare il percorso logico inteso a ricondurre correttamente il tentativo di notifica; infine, la fede privilegiata attribuita alla relata di notifica fino a querela di falso, riguarda le sole attestazioni positive dell'ufficiale giudiziario e non anche le attestazioni negative formulate senza dare conto dei fatti su cui vengono basati i giudizi indicati.



arti, mestieri e professioni  
a ciascuno la sua cravatta

# M. Cilenta & F.lla

casa fondata nel 1780

ABITI E CAMICIE SU MISURA | CRAVATTE | GEMELLI | SCARPE | PELLETERIA | TESSUTI

Riviera di Chiaia 203-204 (Palazzo Ludolf), Napoli  
tel. 081.5513363 • www.cilento1780.com • www.cravattecilento.it